



Sentenza n. 69/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Emma Rosati	Presidente
Rosalba Di Giulio	Consigliere
Marco Scognamiglio	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13083 del Ruolo Generale, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per l'Umbria nei confronti di Pierpaolo Olivieri.

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti tutti gli altri atti e documenti del fascicolo processuale.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 maggio 2021, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Paola Paternoster, il relatore, nella persona del dott. Marco Scognamiglio ed il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Enrico Amante.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 18 novembre 2020 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa

Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il Sig. Pierpaolo Olivieri, per sentirlo condannare a risarcire i danni prodotti, quantificati nella somma di € 1.605,00, in favore del dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (A.R.P.A. Umbria), oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo e spese di giudizio.

2. La Procura ha rappresentato in fatto che, con sentenza n. 608/19, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 12 dicembre 2019 e depositata il 9 gennaio 2020, Olivieri Pierpaolo è stato dichiarato responsabile dei reati di peculato continuato in ordine agli episodi di indebito utilizzo della *fuel card* Q8 n. 7028006202500051016.

2.1. I fatti posti a fondamento della suddetta pronuncia sono i seguenti. Per lo svolgimento delle proprie mansioni, inerenti al ruolo di tecnico per la prevenzione, il datore di lavoro A.R.P.A. Umbria metteva a disposizione dell’Olivieri autovetture di servizio che potevano essere utilizzate nel rispetto di determinate procedure. A ciascun veicolo era abbinata una *card* contenente del credito da utilizzare per i rifornimenti di carburante, presso alcuni distributori convenzionati. Accertato in sede penale che l’Olivieri aveva utilizzato la predetta *card* fuori dall’orario di servizio, per fini non istituzionali, per effettuare rifornimenti di carburante in autovettura privata, con la citata sentenza n. 608/19 egli è stato altresì condannato al

risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A.R.P.A. Umbria, liquidati in € 4.000,00, quale sommatoria del danno patrimoniale emergente in misura pari ad € 200,00 e del danno all'immagine in misura pari al differenziale fra i suddetti importi, oltre la rifusione delle spese processuali sostenute da A.R.P.A. Umbria.

3. Secondo la Procura erariale, in relazione ai medesimi fatti, sono addebitabili al convenuto le seguenti poste di danno pubblico:

- a. danno patrimoniale emergente pari ad € 200,00;
- b. danno da disservizio quantificato, mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in misura pari ad un quinto degli emolumenti retributivi, al lordo degli oneri di legge, corrisposti da A.R.P.A. Umbria all'Olivieri limitatamente alle mensilità di dicembre 2014, gennaio 2015 e febbraio 2015, arco temporale in cui sono intervenuti i fatti criminosi per i quali è stata emessa sentenza di condanna del Tribunale di Spoleto in sede penale, vale a dire € 1.405,00.

4. Con decreto n. 47 del 19 novembre 2020, il Presidente della Sezione giurisdizionale determinava la somma da pagare dall'Olivieri a ristoro del contestato danno a favore della Guardia di Finanza nell'importo di € 1605,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, onde poter definire la questione col rito monitorio, senza addivenire al processo contabile dibattimentale ordinario.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il giudizio è stato discusso nell'odierna udienza.

5. L'odierno convenuto non ha presentato deduzioni e non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

1. Il convenuto va dichiarato contumace ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

2. Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale, quantificato nell'importo complessivo di € 1.605,00, per indebito utilizzo di *fuel card* da parte del convenuto.

2.1. Come riportato in narrativa, con sentenza n. 608/19, emessa dal Tribunale di Spoleto in data 12 dicembre 2019 e depositata il 9 gennaio 2020, l'odierno convenuto è stato dichiarato responsabile del reato di peculato continuato in ordine agli episodi di indebito utilizzo della *fuel card* per l'importo di € 200,00 e condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A.R.P.A. Umbria liquidati in via equitativa nella somma di € 4.000,00, quale sommatoria del danno patrimoniale emergente in misura pari ad € 200,00 e del danno all'immagine in misura pari al differenziale fra i suddetti importi, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute da A.R.P.A. Umbria.

2.2. Secondo la Procura attrice sarebbero addebitabili all'Olivieri, in relazione a tali fatti, le seguenti poste di danno pubblico:

- a. danno patrimoniale emergente pari ad € 200,00;
- b. danno da disservizio quantificato, mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., in misura pari ad un quinto degli emolumenti retributivi, al lordo degli oneri di legge, corrisposti da A.R.P.A. Umbria all'Olivieri limitatamente alle mensilità dicembre 2014 – gennaio 2015 – febbraio 2015, arco temporale in cui sono intervenuti i fatti criminosi per i quali è stata emessa sentenza di condanna del Tribunale di Spoleto in sede penale vale a dire € 1.405,00.

3. Quanto al danno patrimoniale emergente, quantificato in € 200,00, al risarcimento dello stesso il convenuto, come si è visto, è già stato condannato in sede penale.

3.1. Il Collegio ovviamente non ignora che la costituzione dell'Amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale non preclude l'autonomo giudizio di responsabilità. Tuttavia è ben evidente che laddove il medesimo fatto generi la medesima posta di danno quest'ultimo deve essere pagato una sola volta, senza che ciò precluda l'azione erariale in relazione ad ulteriori poste di danno.

3.2. Va a tale proposito richiamato l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui *“la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione*

di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente, mentre l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni” (Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 35205/2017).

3.3. Nel caso all’odierno esame, avendo l’ente danneggiato già ottenuto il titolo per il risarcimento del danno patrimoniale emergente, che coincide con la spesa per il carburante utilizzato a fini privati dall’Olivieri, la medesima posta di danno non può essere nuovamente addebitata al convenuto in questa sede e pertanto la domanda della Procura sul punto è da respingere.

4. Quanto al danno da disservizio, quantificato in € 1.405,00, ritiene il Collegio che esso non si configuri nella fattispecie in quanto non risulta comprovato un effettivo disservizio.

4.1. Al riguardo va premesso che il danno da disservizio è un istituto, elaborato già da diversi anni dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che presuppone un pubblico servizio al quale correlarsi e che consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore)

che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia recato inefficacia o inefficienza a tale azione. In altre parole, secondo la giurisprudenza, può sussistere il danno da disservizio allorquando l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (Corte dei conti, Sez. III d'App, sentt. n. 301/2017 e 21/2017).

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, come il danno da mancata resa del servizio, il danno che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Corte dei conti, Sez. II d'App. n. 43 del 2020, n. 293 del 2019 e n. 247 del 2016), il disservizio da riduzione d'efficienza (Corte dei conti, Sez. II d'App. sentt. n. 293/2019 e 528/2018).

4.2. Quanto alla prova del danno da disservizio, la giurisprudenza afferma che esso *“non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poichè deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi”* (Corte dei conti, Sez. II d'App., sent. n. 243/2016; sulla necessaria dimostrazione del pregiudizio patrimoniale quale conseguenza delle condotte illecite si vedano anche Sez.

III d'App., sentt. n. 159/2020 e 153/2017 e Sez. III d'App. sent. n. 301/2017).

4.3. Nel caso all'odierno esame non risulta in alcun modo provato da parte della Procura il danno patrimoniale derivante da un effettivo disservizio, posto che, come risulta dalla sentenza penale di condanna, i rifornimenti di carburante da cui deriverebbe il danno sono stati effettuati al di fuori dell'orario di servizio e su autovettura privata. Pertanto, non si vede come tale condotta possa aver generato una ulteriore lesione patrimoniale della tipologia qui contestata nei confronti dell'Amministrazione, venendo meno il presupposto stesso del disservizio su cui fondare la pretesa erariale. Infatti, non risulta provato lo svolgimento di un servizio carente delle sue qualità essenziali né contestata alcuna circostanza inerente allo svolgimento del servizio o che abbia causato una comprovata riduzione dell'efficienza.

Pertanto, la domanda della Procura è da respingere anche in relazione a questa seconda posta di danno contestato.

5. In conclusione, il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di risarcimento attorea per mancanza di prova del danno contestato.

6. In assenza di costituzione di parte non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

Definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 13083 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti territoriale, respinge la domanda attorea per mancanza di prova del danno erariale.

In assenza di costituzione di parte, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2021.

L'Estensore

f.to (Marco Scognamiglio)

Il Presidente

f.to (Emma Rosati)

Depositata in Segreteria il giorno 4 agosto 2021.

Il Direttore della Segreteria

f.to (Melita Di Iorio)